Parere Autorità garante della concorrenza e del mercato 4/2/2010 n. AS673 (BOL 12/4/2010 n. 12)

Distribuzione del gas naturale

AS673 - COMUNE DI FELTRE (BL) - DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Roma, 4 febbraio 2010 Sen. Gianvittore Vaccai Sindaco

Oggetto: richiesta di parere in materia di concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale.

Signor Sindaco, in relazione alla richiesta di parere pervenuta in data 4 gennaio 2010 e relativa alla legittimità della proroga di concessione del servizio di distribuzione del gas accordata ad Italgas, fino al 31 dicembre 2012, fondata essenzialmente sulla impossibilità di raggiungere in tempi brevi una stima condivisa del valore delle reti di distribuzione del gas, stante la notevole discrepanza tra il valore stimato dal concessionario e quello stimato dal tecnico comunale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, così come deliberato nell'adunanza del 27 gennaio 2010, esprime le seguenti considerazioni.

Premettendo che esula dai compiti di questa istituzione fornire un'interpretazione autentica delle norme vigenti o entrare nel merito di casi specifici sui quali è chiamata ad esprimersi la giurisprudenza amministrativa (1), la questione rileva sotto un profilo antitrust nella misura in cui ha ad oggetto l'utilizzazione di istituti, quali quello della proroga che, dilatando l'arco temporale di affidamento della concessione in assenza di gara, prolungano nel tempo il differimento dell'applicazione dei principi di concorrenzialità e liberalizzazione nel settore del gas. Pertanto, impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità della motivazione posta a fondamento della proroga, di stretta competenza del giudice amministrativo, l'Autorità ritiene che, al fine di evitare ingiustificate alterazioni della concorrenza, tale istituto, rivestendo carattere eccezionale, debba essere utilizzato negli stretti limiti e ipotesi tassative previsti dalle normative vigenti, ovvero, nel caso di specie, dal Decreto legislativo n. 164/2000 e successive modifiche.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90.

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

⁽¹⁾ Al riguardo, il TAR Brescia ha sottolineato che se l'esistenza di una controversa tra il comune e il gestore uscente per la definizione del quantum dovuto potesse mantenere nel possesso il gestore uscente si realizzerebbe un prolungamento del rapporto concessorio (ed anche del nuovo periodo transitorio introdotto) per un arco temporale del tutto incerto senza oggettive ragioni di interesse pubblico (Cfr. Sentenza del TAR Lombardia Brescia del 24 agosto 2009 n. 1564 e anche sentenza n. 1221/2009)